



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera del 13 aprile 2016 con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti di NUOVOIMAIE per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE nel mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori del settore audiovisivo e del settore musicale;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 16 settembre 2016, con cui NUOVOIMAIE ha presentato Impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, come rettificata in data 30 settembre 2016, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli Impegni ai sensi

dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90”;

VISTA la propria delibera del 12 ottobre 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 24 ottobre 2016, degli Impegni proposti da NUOVOIMAIE sul sito dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni, ed è stato fissato al 23 novembre 2016 il termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una decisione sugli Impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge n. 287/90, salvo l'ulteriore termine necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori;

VISTE le osservazioni pervenute;

VISTE le osservazioni e gli Impegni definitivi presentati da NUOVOIMAIE in data 23 dicembre 2016;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. NUOVOIMAIE (di seguito, anche NI) è un ente iscritto al registro delle persone giuridiche private della Prefettura di Roma, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che opera nell'attività di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli artisti interpreti e/o esecutori e dei loro successori nei settori della musica e dell'audiovisivo. NUOVOIMAIE è succeduto al soggetto monopolista di settore, l'Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori, oggi in liquidazione (di seguito, IMAIE I.L. o vecchio IMAIE), a norma dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 2010, n. 100. Dal 2 maggio 2013 è formalmente accreditato nell'elenco delle imprese di intermediazione dei diritti connessi, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012. Rappresenta oltre cinquemila artisti nel settore audiovisivo e

oltre seimila artisti nel settore musicale. Il patrimonio complessivamente amministrato da NUOVOIMAIE nei due settori è stato pari nel 2015 a 32 milioni di euro¹.

2. Artisti 7607 Società Cooperativa (di seguito, anche Artisti 7607) opera come intermediario nell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti contemplati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore, di seguito, anche LDA), per il settore video, su mandato degli artisti, interpreti e/o esecutori e dei loro successori. Ha ricevuto l'abilitazione a svolgere professionalmente tale attività il 1° novembre 2013, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012. L'impresa rappresenta oltre mille artisti italiani del settore audiovisivo. Il patrimonio amministrato da Artisti 7607 nel settore audiovisivo è stato pari nel 2015 a circa 600.000 euro.

3. Itsright S.r.l. (di seguito, anche Itsright) opera come intermediario nell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti contemplati dalla Legge n. 633/1941 per il settore musicale, su mandato degli artisti, interpreti e/o esecutori e dei loro successori, nonché dei produttori di fonogrammi. Ha ricevuto l'abilitazione a svolgere professionalmente tale attività il 29 marzo 2013, a seguito dell'adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012. L'impresa rappresenta oltre tremila artisti italiani del settore musicale. Il patrimonio amministrato da Itsright per conto degli artisti nel settore musicale è stato pari nel 2015 a circa 5,2 milioni di euro.

II. LE CONDOTTE CONTESTATE

4. In sede di avvio, è stato contestato a NUOVOIMAIE di avere adottato sin dalla liberalizzazione del settore una complessa strategia escludente a danno dei nuovi entranti nel mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. In particolare, tale strategia si sarebbe articolata in una serie di condotte, quali: *i*) discriminazioni ai danni dei non iscritti a NUOVOIMAIE a fini di esclusione dei concorrenti e mantenimento

¹ Dati forniti da NUOVOIMAIE sulla base dell'Annual review of the Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights (SCAPR) – General Assembly 2016 – Toronto.

degli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito, anche AIE) iscritti; *ii*) rifiuto di accesso all'archivio generale delle opere e degli artisti; *iii*) condotte escludenti nella sottoscrizione e attuazione di accordi con le società di gestione collettiva (di seguito, anche SGC o *collecting*) estere; *iv*) condotte escludenti nella sottoscrizione e attuazione di accordi con importanti utilizzatori nazionali.

5. I suddetti comportamenti apparivano suscettibili di integrare una strategia abusiva posta in essere da NUOVOIMAIE volta ad alterare la struttura concorrenziale dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore attraverso l'estromissione delle imprese di intermediazione nuove entranti. Dalle condotte escludenti poteva, dunque, derivare un danno grave alla categoria degli AIE sotto un duplice profilo: innanzitutto, in termini di riduzione della libertà di scegliere a quale *collecting* associarsi, giacché si impedirebbe il formarsi di mercati plurali e competitivi; in secondo luogo, in termini di inefficienze nell'amministrazione dei diritti connessi al diritto d'autore, dato che dall'estromissione dei concorrenti deriverebbe il permanere di un monopolio di fatto in capo a NUOVOIMAIE.

III. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DELLE PARTI

6. In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti per la valutazione in esame possono individuarsi *prima facie* nei seguenti mercati:

- a) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo;
- b) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale;
- c) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo svolti per conto di altre *collecting*;
- d) mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale svolti per conto di altre *collecting*.

7. L'intermediazione dei diritti connessi al diritto di autore comporta lo svolgimento di una serie di attività collegate, alcune delle quali sono influenzate dalla regolamentazione. In primo luogo, occorre negoziare le condizioni di utilizzazione dell'opera e i compensi associati. In secondo luogo, gli utilizzi vanno monitorati, così da stabilire l'ammontare

complessivo dovuto agli aventi diritto. Infine, le somme maturate vanno riscosse e poi distribuite secondo regole prestabilite dalle *collecting* (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento, cd. “aggio” o commissione).

8. La natura dell’opera artistica (brano musicale o filmato) determina sia le caratteristiche dei suoi possibili sfruttamenti economici (ad esempio, in termini di possibili soggetti utilizzatori) che le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli AIE e le conseguenti necessità informative (ad esempio, la precisa individuazione del cast nel caso dei film, che non è necessaria per la musica). Pertanto, i mercati della gestione “diretta” (o al dettaglio, mercati *a*) e *b*), *supra*) e “indiretta” (o all’ingrosso, mercati *c*) e *d*), *supra*) dei diritti connessi al diritto d’autore vanno distinti tra settore audiovisivo e settore musicale.

9. Sotto il profilo geografico, tutti i mercati hanno attualmente dimensione nazionale, poiché permangono sostanziali differenze nelle normative di settore nei diversi Paesi. Inoltre, la gestione sovranazionale di tali diritti risulta problematica, soprattutto per quanto concerne l’equo compenso, la cui riscossione richiede lo svolgimento di attività difficilmente implementabili a distanza, quali il monitoraggio degli utilizzi da parte di un numero assai elevato di soggetti.

10. NUOVOIMAIE detiene una posizione dominante su tutti i mercati rilevanti ai fini del presente procedimento, in quanto successore del monopolista legale di settore, con conseguente reputazione e forza di mercato maggiore rispetto agli altri intermediari.

IV. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI

11. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’Autorità nel provvedimento di avvio del presente procedimento, NUOVOIMAIE, in data 16 settembre 2016, ha presentato Impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della Legge n. 287/90, consistenti in sintesi:

- nell’impegno (Impegno n. 1) a non pubblicizzare in alcun modo l’attività che l’Istituto potrà essere tenuto a svolgere in base al contratto sottoscritto con IMAIE I.L., in data 3 giugno 2014, né utilizzare in alcun modo le informazioni raccolte per finalità estranee al contratto medesimo;
- nell’impegno (Impegno n. 2) a non richiedere l’esclusiva nel contesto di accordi di sponsorizzazione, *partnership* o similari, aventi ad oggetto

manifestazioni musicali o cinematografiche;

- nell'impegno (Impegno n. 3) a rendere noto, per iscritto, anteriormente all'iscrizione o al conferimento del mandato da parte di un AIE, che l'Istituto trattiene una percentuale dei diritti raccolti per coprire tutti i suoi costi di gestione (c.d. "aggio") e che tale percentuale viene quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio, inserendo tali informazioni anche nei moduli di iscrizione e di mandato;

- nell'impegno (Impegno n. 4) a concedere in licenza l'accesso alla banca dati costituita da NUOVOIMAIE (di seguito, "Banca Dati NI"), a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*, di seguito, anche *FRAND*) e con modalità tali da: (i) consentire la piena consultazione e l'utilizzo della Banca Dati NI al fine di porre in essere tutte le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE; (ii) non permettere lo scaricamento dei dati (*download*) e/o il caricamento di dati nuovi o diversi (*upload*);

- nell'impegno (Impegno n. 5) a fornire a tutti gli Intermediari Abilitati copia informatica completa della banca dati di titolarità di IMAIE I.L., ove la stessa dovesse divenire parte del residuo attivo di cui all'articolo 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 giugno 2010, n. 100;

- nell'impegno (Impegno n. 6) ad inviare alle *collecting* estere con cui sia in corso un contratto bilaterale di durata pluriennale, sottoscritto nel periodo che va dalla data di pubblicazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, alla data di accreditamento del primo Intermediario Abilitato, una comunicazione con cui le si informi che, in deroga a quanto previsto dal relativo contratto, NUOVOIMAIE concede alla *collecting* estera il diritto di recedere in qualunque momento, con mero preavviso di 30 giorni;

- nell'impegno (Impegno n. 7) ad inviare a tutte le *collecting* estere con cui sia in corso un contratto bilaterale di durata pluriennale una comunicazione con cui le si informi che in Italia operano, oltre al NUOVOIMAIE, altri intermediari iscritti nel registro pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, comunicando altresì i nominativi di tutti gli Intermediari Abilitati e precisando l'indirizzo Internet con cui è possibile contattarli;

- nell'impegno (Impegno n. 8) a sottoscrivere, in futuro, con *collecting* estere unicamente contratti di durata annuale che richiedano, per il loro rinnovo,

- una manifestazione, espressa in forma scritta, della volontà di entrambi i contraenti di rinnovare l'accordo alle medesime condizioni;
- nell'impegno (Impegno n. 9) a proporre ad Artisti 7607 Società Cooperativa e a Diritti Artisti IPAA S.r.l. (di seguito, anche IPAA), con riferimento ai contratti con Sky Italia S.r.l. (di seguito, anche Sky) e Fox International Channels Italy S.r.l. (di seguito, Fox), la costituzione di una Commissione Tecnica cui affidare la determinazione delle somme spettanti agli AIE di ciascuna *collecting*, agli AIE apolidi e agli AIE non individuati per il periodo 1° novembre 2013 – 30 giugno 2014, nonché l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati e agli AIE apolidi in favore dell'intera categoria;
 - nell'impegno (Impegno n. 10) a proporre alle controparti, con riferimento al contratto con AICA – Associazione Italiana Confindustria Alberghi (di seguito, AICA) e Federalberghi, una modifica contrattuale in modo da prevedere che le somme spettanti all'Istituto siano determinate conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014 e sulla base dei dati trasmessi, con riferimento ai singoli anni solari, dalla SIAE;
 - nell'impegno (Impegno n. 11) a sottoscrivere in futuro con gli utilizzatori contratti per la raccolta dell'equo compenso unicamente a favore degli AIE propri mandanti, offrendo contestualmente a tutti gli Intermediari Abilitati la propria disponibilità a costituire una Commissione Tecnica cui affidare l'incarico di: (i) essere di ausilio nella trattativa con gli utilizzatori con l'obiettivo di rendere più agevole, certa e celere la corresponsione, da parte degli utilizzatori in favore di tutti gli Intermediari Abilitati, dei compensi spettanti agli AIE loro mandanti; (ii) individuare forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati ed agli AIE apolidi in favore dell'intera categoria;
 - nell'impegno (Impegno n. 12) a proporre alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, anche RAI) per il servizio di meta-datazione ed elaborazione dati per *collecting* interpreti ed esecutori, oggetto della procedura competitiva n. 6338691, la sottoscrizione di un contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso, da parte di un tecnico terzo indipendente individuato dalla stessa RAI, alla Banca Dati NI (ad esclusione dei dati personali relativi agli AIE) a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*).

V. L'ESITO DEL *MARKET TEST*

12. Entro i termini prefissati per la conclusione del *market test*, sono pervenute osservazioni in merito al contenuto degli Impegni sopra descritti da parte di Artisti 7607 Società Cooperativa, Itsright S.r.l., R.A.S.I. – Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione, Diritti Artisti IPAA S.r.l., Istituto Bruno Leoni, Discovery Italia S.r.l., Sky Italia S.r.l., Fox Networks Group Italy S.r.l., RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. All'esito delle modifiche accessorie è stata inoltre data la possibilità alle Parti, considerando le specificità dei mercati interessati, di formulare ulteriori osservazioni. Di seguito le principali osservazioni presentate dai soggetti sopra indicati.

Principali osservazioni presentate con riferimento agli Impegni nn. 1 e 2

13. Con riferimento all'Impegno n. 1, dal *market test* è emersa l'esigenza che, oltre a cessare ogni attività svolta ai sensi dell'accordo del 3 giugno 2014 tra NUOVOIMAIE e IMAIE I.L., NI renda pubblico il contenuto dell'accordo e condivida con gli intermediari le informazioni relative agli AIE ottenute in virtù del contratto con il vecchio Istituto.

14. Per quanto riguarda l'Impegno n. 2, molte *collecting* hanno sottolineato l'importanza che le comunicazioni fornite da NUOVOIMAIE ai propri mandanti siano integrate ulteriormente con riferimento sia all'aggio applicato dall'Istituto, sia all'aggio trattenuto dalle società di gestione estere con cui l'Istituto ha in corso rapporti. Nessun commento è stato trasmesso sull'Impegno n. 3.

Principali osservazioni presentate con riferimento agli Impegni nn. 4 e 5

15. Per quanto concerne l'Impegno n. 4, il *market test* ha prodotto osservazioni circa le modalità di fruizione delle banche dati, l'onerosità delle condizioni di accesso e il tema della *privacy*. In particolare, è stato rilevato che: (i) non sarebbe utile l'accesso al *database* aggiornato fino ai dati 2013 (Impegno n. 4.2); (ii) senza il *download* (ossia l'estrazione) dei dati sarebbe impossibile eseguire qualsiasi ricerca ed elaborazione delle somme spettanti agli AIE; (iii) il costo della licenza (il 2-5% dei compensi intermediati da ciascuna SGC) appare sproporzionato e, quindi, non sarebbe neppure *fair reasonable and non-discriminatory*; (iv) la previsione al punto 4.5, ossia che la consultazione e l'utilizzo dei dati potrà avvenire solo previa prestazione

del consenso degli AIE, rischia di vanificare l'Impegno.

16. In relazione all'Impegno n. 5, diverse SGC chiedono che abbia ad oggetto anche la distribuzione del residuo attivo della liquidazione del vecchio IMAIE.

Principali osservazioni presentate con riferimento agli Impegni nn. 6, 7 e 8

17. Dal *market test* è emersa l'esigenza che NI receda da tutti i contratti stipulati con le *collecting* estere.

Principali osservazioni presentate con riferimento agli Impegni nn. 9, 10, 11 e 12

18. Per quanto riguarda l'Impegno n. 9, le SGC concorrenti hanno sottolineato che il costo di organizzare e gestire la Commissione Tecnica per la determinazione dei compensi spettanti agli AIE di ciascuna *collecting* è maggiore del beneficio atteso. Gli utilizzatori hanno invece evidenziato come tale Impegno possa essere in contrasto con l'interesse alla tutela delle informazioni confidenziali e commercialmente sensibili (in particolare, il contenuto del contratto Fox/NI). Inoltre, tale Impegno potrebbe consentire la costituzione di un'intesa fra le varie *collecting* a danno degli utilizzatori: in particolare, la definizione di modalità comuni di calcolo del compenso dovuto agli AIE rappresentati nei rapporti con gli utilizzatori potrebbe distorcere la concorrenza fra intermediari.

19. Con riferimento all'Impegno n. 10, questo non correggerebbe una sommaria e arbitraria ripartizione del mercato nell'accordo con AICA e Federalberghi a favore di NI, soprattutto nel rapporto percentuale fra artisti aventi diritto mandanti di diverse *collecting* e artisti aventi diritto che non hanno conferito mandato. NI dovrebbe, dunque, verificare le percentuali di rappresentanza degli AIE.

20. In relazione all'Impegno n. 11, gli utilizzatori evidenziano il rischio di coordinamento anticoncorrenziale delle condotte delle SGC: siccome nella Commissione Tecnica vi sono esclusivamente rappresentanti di NI e delle altre *collecting*, vi potrebbe essere il rischio di scambio di informazioni sensibili, quali il meccanismo di calcolo delle tariffe applicate agli utilizzatori, le tipologie di contratti (termini di durata, pagamento, ecc.) e i costi dell'intermediazione, con effetti di allineamento fra le condotte delle *collecting* a danno degli utilizzatori.

21. Per quanto riguarda l'Impegno n. 12, infine, i concorrenti di NI hanno rilevato che tale Impegno sostituisce la gara RAI contestata con un nuovo contratto, in cui NI avrebbe sempre un ruolo centrale da monopolista. RAI, invece, chiede a NI di consentire l'accesso alla sua banca dati sia tramite i settori interni di RAI sia attraverso un terzo indicato da RAI stessa; inoltre, la licenza di accesso deve consentire il *download* dei dati e il corrispettivo dovrebbe essere in ogni caso equo e ragionevole.

VI. LE REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI E LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI DI NUOVOIMAIE

22. Ad esito della consultazione pubblica sugli Impegni, in data 23 dicembre 2016 NI ha replicato alle osservazioni pervenute e ha apportato modifiche accessorie agli Impegni originariamente presentati, provvedendo a fornire versioni definitive dei rispettivi Impegni, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

23. NI ha ribadito le proprie radicali critiche all'impianto accusatorio proposto da Itsright e Artisti 7607, ribadendo di aver presentato Impegni soltanto in chiave collaborativa e per fugare qualsivoglia preoccupazione concorrenziale espressa dall'Autorità nel provvedimento di avvio.

Le modifiche accessorie agli Impegni di NUOVOIMAIE

24. NI ha innanzitutto integrato l'Impegno n. 1 relativo ai rapporti con IMAIE I.L. aggiungendo i punti 2, 3 e 4, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dagli operatori nuovi entranti nel *market test*. In particolare, le modifiche accessorie apportate da NI sono volte a rendere evidente il contenuto del contratto stipulato il 3 giugno 2014 (Impegno n. 1.2) e a porre termine ad ogni proroga di fatto o rinnovo tacito dell'accordo stesso (Impegno n. 1.3). In tal senso, NI ha dichiarato che svolgerà unicamente attività meramente eventuali e residuali a favore di IMAIE I.L. (assistenza tecnica in caso di contestazioni e/o opposizioni allo stato passivo e supporto alla redazione al bilancio finale del vecchio istituto).

25. Al contempo, la Parte si è impegnata a trasmettere alle SGC concorrenti le informazioni, di cui sia venuta in possesso nell'esecuzione del contratto, sugli AIE ad esse iscritti, nei limiti consentiti dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa e in materia di *privacy* (Impegno n. 1.4). Anche la

durata dell'Impegno n. 1 (prima senza limiti di tempo), è stata modificata, così da rendere i punti 2, 3 e 4 dell'Impegno n. 1 efficaci fino a quando non cesseranno definitivamente tutte le attività derivanti dal contratto del 3 giugno 2014 con IMAIE I.L.

26. Alcune modifiche sono state poi apportate all'Impegno n. 3, per chiarire ulteriormente agli AIE mandanti qual è l'aggio (ossia la commissione sulle somme riscosse a favore dell'artista) applicato da NI (già presente nel sito *web* dell'Istituto)¹: oltre che nei moduli di iscrizione o di conferimento di mandato, tale informazione sarà ora inserita da NI anche nelle comunicazioni trasmesse trimestralmente ai propri artisti per la ripartizione dei compensi. Anche per le somme percepite tramite SGC estere con cui l'Istituto ha in corso accordi di raccolta dell'equo compenso estero saranno presenti le medesime indicazioni sulle commissioni applicate nei moduli di iscrizione/mandato e nelle comunicazioni trimestrali agli AIE (Impegno n. 3.3).

27. In secondo luogo, vi è stata l'offerta di licenziare ai concorrenti a titolo gratuito la banca dati dell'Istituto come aggiornata a metà marzo 2014 (Impegno n. 4.1), ossia un anno dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 sui requisiti minimi delle *collecting*, con possibilità di *download* (ossia di estrazione totale o parziale) dei relativi dati. La licenza della banca dati di NI renderà da subito integralmente accessibile il repertorio audiovisivo o musicale (in base all'ambito di specializzazione dell'impresa licenziataria) dell'ex monopolista di settore, così da consentire agli operatori nuovi entranti di svolgere tutte le operazioni richieste ai fini dell'attività di intermediazione e gestione dei diritti connessi al diritto d'autore.

28. L'aggiornamento dei dati dell'archivio, peraltro, sarà quello della data del provvedimento con cui saranno resi obbligatori gli Impegni dall'Autorità: pertanto, laddove fossero reperite, prima del provvedimento di chiusura del procedimento, altre informazioni su opere audiovisive o musicali fino all'11 marzo 2014 (ad esempio, artisti esclusi da un cast, opere non elencate, ecc.), esse sarebbero ricomprese nell'*asset* ceduto ai concorrenti. Per le opere successive all'11 marzo 2014, nonché gli aggiornamenti su opere precedenti a tale data inseriti in archivio dopo il provvedimento dell'Autorità, le SGC concorrenti possono provvedere autonomamente o concludere il contratto previsto dal successivo Impegno n. 4.3.

29. NI, infatti, ha altresì offerto la possibilità di stipulare un contratto di

¹ Cfr. <http://www.nuovoimaie.it/f-a-q/> e <http://www.nuovoimaie.it/calendario-ripartizioni/>.

licenza d'uso del proprio archivio audiovisivo e musicale, completo dei dati successivi all'11 marzo 2014, e quotidianamente aggiornato e integrato dalla Parte (Impegno n. 4.3), ad un canone annuale di licenza pari al 4,5% del totale dei diritti amministrati da ciascun intermediario. Tale importo è stato calcolato tenendo conto dei costi diretti e indiretti di gestione del *database* di NI, così come dichiarati all'Autorità in un'analisi commissionata a consulenti esterni all'impresa. Non è stata accolta, invece, la richiesta di rendere possibile il *download* dei dati con tale tipologia di licenza, giacché la Parte ritiene che la modalità di accesso offerta consenta in ogni caso “[...] *la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di ricerca) della Banca Dati NI al fine esclusivo di porre in essere tutte le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (ivi compresa l'attività di calcolo del compenso dovuto agli AIE rappresentati, sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con il singolo AIE)*” (cfr. punto 4 dell'Impegno n. 4).

30. In entrambi i casi, i dati personali degli AIE (indirizzo, telefono, *e-mail*, ecc.), saranno sottoposti a trattamento in base a quanto previsto dalla normativa in materia di *privacy*. A tal fine, sarà richiesto un intervento *ad hoc* di competenza del Garante per la Protezione dei Dati Personali, a cui NI si impegna a chiedere apposito parere (Impegno n. 4.5) entro dieci giorni dal provvedimento che renda gli Impegni obbligatori. Laddove il predetto Garante non si pronunciasse nell'arco di tre mesi dall'invio della relativa richiesta di parere, la Parte provvederà nel frattempo a chiedere “*a tutti gli AIE, di cui esista, nella Banca Dati NI, un indirizzo (fisico o email), di prestare il consenso di cui si tratta*” (*ibidem*).

31. Quanto al residuo attivo della liquidazione del vecchio Istituto (Impegno n. 5), NI specifica che il trasferimento del residuo attivo è espressamente previsto da una disposizione di legge (l'articolo 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, della Legge 29 giugno 2010, n. 100), su cui l'istituto non può intervenire. NI si impegna, tuttavia, a promuovere presso gli organi vigilanti di settore un tavolo tecnico per promuoverne la corretta ripartizione *pro quota* tra tutte le SGC, così da rispettare la rappresentatività di ciascuna *collecting*.

32. In relazione agli Impegni nn. 6, 7 e 8, NI asserisce che gli impegni assunti affrontano efficacemente e, anzi, vanno ben oltre le preoccupazioni concorrenziali espresse nel Provvedimento. In particolare, i contratti bilaterali di durata pluriennale sottoscritti nelle more dell'accreditamento

degli altri operatori e quelli che verranno sottoscritti in futuro da NI vengono resi immediatamente contendibili da parte degli altri intermediari abilitati. Per gli altri accordi bilaterali in essere è comunque prevista la possibilità di disdetta con un breve preavviso. Inoltre, NI evidenzia che i suoi principali concorrenti, Artisti 7607 e Itsright, sono anch'essi membri dello SCAPR e hanno, quindi, in quella sede, molte occasioni per proporsi alle altre *collecting* estere e concludere accordi di reciproca rappresentanza. La Parte, pertanto, ha ritenuto di mantenere invariato il *set* di Impegni presentati il 16 settembre 2016 in relazione alle presunte condotte escludenti nei mercati a monte dell'offerta di servizi di raccolta e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore a favore di SGC estere. Ciò in quanto, a suo avviso, le obiezioni sollevate dalle SGC concorrenti nel *market test* sarebbero inconferenti rispetto alle misure offerte e, comunque, conterrebbero solo critiche prive di fondamento.

33. Con riferimento ai contratti sottoscritti con gli utilizzatori delle opere audiovisive e musicali in Italia, vari miglioramenti sono stati apportati al *set* di Impegni offerti il 16 settembre 2016 da NI e, in particolare, come anticipato, all'Impegno n. 12 avente ad oggetto la gara indetta a febbraio 2016 da RAI per i servizi di meta-dazione ed elaborazione dei dati a favore delle *collecting* degli artisti, il quale è stato rivisto alla luce delle osservazioni presentate da RAI stessa (*infra*).

34. In primo luogo, riguardo agli accordi di equo compenso con Sky e Fox, onde fugare ogni dubbio circa la volontà di giungere a una soluzione condivisa con le *collecting* interessate (Artisti 7607 e IPAA) sulle somme riscosse a favore dell'intera categoria otto mesi oltre la liberalizzazione (vale a dire fino al 30 giugno 2014), NI propone negli Impegni definitivi una procedura di arbitrato (Impegno n. 9.1). L'Impegno prevede in concreto un incarico a un soggetto terzo indipendente individuato di comune accordo fra le Parti, previa autorizzazione dell'Autorità, avente ad oggetto la determinazione delle somme spettanti agli AIE di ciascuna *collecting*, agli AIE apolidi e agli AIE non individuati per il periodo 1° novembre 2013 – 30 giugno 2014, nonché l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati e agli AIE apolidi in favore dell'intera categoria. Tale soluzione sostituisce quella originaria di una Commissione Tecnica per far fronte alle obiezioni di eccessiva onerosità e complessità sollevate dai *competitor* nel *market test*.

35. Laddove non fosse possibile procedere in tal modo per rifiuto o inerzia di uno o di entrambi i concorrenti, NI mantiene poi inalterata la procedura

dell'Impegno n. 9.2, volta a consentire a tutte e tre le *collecting* di procedere, in tempi brevi e simultaneamente, alla distribuzione dei compensi ai rispettivi mandanti – giacché le somme in questione non sono state ancora ripartite neppure ai propri AIE da NI.

36. Con riferimento all'Impegno n. 10, relativo al contratto con AICA e Federalberghi del 7 maggio 2015, NI afferma che il criterio proposto nell'Impegno formulato a settembre ancora l'individuazione delle somme spettanti all'Istituto a un dato certo e oggettivo, basato sull'ammontare dei diritti degli AIE amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del Decreto del Presidente del Consiglio Ministri 19 dicembre 2012, e comunicati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo Decreto e dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2014, così come trasmessi da SIAE. Tuttavia, al fine di venire incontro alle osservazioni dei concorrenti, l'Impegno n. 10 è stato modificato negli Impegni definitivi con la previsione che NI receda dall'accordo alla prima data utile (ossia giugno 2017, ove gli Impegni fossero accettati a inizio 2017). Ciò consentirebbe a ciascuna *collecting* di stipulare un proprio contratto senza il condizionamento di quello in essere con NI. NI si riserva, in ogni caso, di concludere un nuovo accordo di equo compenso con AICA e Federalberghi che preveda un criterio oggettivo per la determinazione (necessariamente forfetaria) delle somme spettanti agli AIE di NI.

37. In terzo luogo, per quanto concerne l'Impegno n. 11, NI sottolinea come l'obiettivo dell'Impegno non è mai stato quello di incentivare pratiche quali quelle paventate dagli utilizzatori e, relativamente all'Impegno n. 12, pur non condividendo le critiche avanzate, NI ha modificato gli Impegni, onde accogliere le esigenze manifestate nel *market test*.

38. In tal senso, l'Impegno n. 11.2, relativo ai futuri accordi che saranno negoziati dalle SGC ex articolo 84 della Legge n. 633/1941 con gli utilizzatori, è stato modificato onde evitare i rischi di cartello paventati dagli utilizzatori stessi, circoscrivendo l'ambito di operatività del tavolo tecnico ad alcune limitate problematiche di settore, vale a dire:

- la ricerca di soluzioni ai problemi legati alla trasparenza dei mandati e alla definizione di standard comuni in tema di reportistica;
- l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati e agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.

39. La partecipazione al tavolo tecnico, inoltre, è stata estesa a tutti gli

Intermediari Abilitati (comprese tutte le *collecting* che dovessero divenire Intermediari Abilitati successivamente alla sua costituzione), a tutti gli utilizzatori e alle loro associazioni di categoria, nonché agli organi di governo e alle autorità competenti (Impegno n. 11.3).

40. Infine, NI ha riformulato l'Impegno n. 12.1, relativo alla gara RAI per l'affidamento dei servizi di meta-datazione ed elaborazione dei dati per le *collecting*, così da accogliere le principali obiezioni sollevate dall'emittente pubblica stessa, consentendole di adempiere ai propri obblighi di legge e, in tal modo, velocizzare il processo di distribuzione dei proventi derivanti dalle utilizzazioni RAI, a vantaggio dell'intera categoria degli AIE e di tutte le SGC.

41. In particolare, nella versione definitiva dell'Impegno in esame si prevede ora che il contratto di licenza possa essere sottoscritto solo nel pieno rispetto della normativa applicabile – quindi, a seguito di eventuale gara che RAI potrà indire – e che l'accesso alla Banca Dati di NI possa essere effettuato dalla RAI attraverso i propri uffici interni o attraverso un terzo da essa liberamente individuato; inoltre, sono consentiti la piena consultazione e l'utilizzo (con tutte le disposizioni di consultazione in modo automatico, attraverso chiavi di ricerca) dei dati, sia attraverso ricerche puntuali, sia attraverso ricerche di massa, compreso lo scaricamento (*download*) dei dati relativi agli AIE primari (ivi inclusi gli artisti doppiatori primari) e comprimari.

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

42. Le preoccupazioni concorrenziali che avevano dato luogo all'avvio dell'istruttoria riguardavano il rischio che l'ex monopolista di settore, a seguito della liberalizzazione, potesse escludere le SGC nuove entranti dai mercati di riferimento. Le presunte condotte escludenti, come emerge dagli atti del procedimento, in particolare, avrebbero fatto leva: (i) sul rapporto negoziale con IMAIE I.L. derivante dal contratto del 3 giugno 2014; (ii) sul possesso esclusivo di un archivio generale delle opere degli artisti, originariamente ricevuto in comodato d'uso gratuito da IMAIE I.L.; e (iii) sulla fitta rete di accordi con utilizzatori e SGC estere stipulati nelle more dell'accreditamento dei *competitor*.

43. Anche alla luce delle modifiche accessorie apportate agli Impegni originari da NI, si ritiene che gli Impegni definitivi presentati da NI siano

idonei a risolvere gli ostacoli concorrenziali oggetto dell'avvio, in quanto:

(i) essi risultano in grado di eliminare il vantaggio competitivo acquisito da NI per effetto della stipulazione del contratto con IMAIE I.L., ponendo termine a qualsiasi ulteriore proroga del rapporto negoziale;

(ii) ristabiliscono un *level playing field* sul mercato consentendo l'accesso gratuito alla banca dati di NI contenente le opere fino all'11 marzo 2014 (quindi, dopo l'ingresso dei concorrenti sul mercato) e un accesso a condizioni *FRAND* per la banca dati contenente il repertorio costantemente aggiornato;

(iii) per quanto riguarda i contratti esteri, NI offre alle controparti straniere con cui ha stipulato contratti nelle more dell'accreditamento dei concorrenti la possibilità di recedere dal contratto con mero preavviso di trenta giorni, rendendo così immediatamente contendibile il mercato dell'intermediazione di diritti connessi al diritto d'autore svolta per conto delle *collecting* estere;

(iv) infine, con riferimento alla gestione dei rapporti con gli utilizzatori, gli Impegni proposti sono idonei a sbloccare la situazione di stallo nelle negoziazioni tra *collecting* e utilizzatori nei mercati rilevanti, in particolare perché:

- si prevede un meccanismo arbitrale per la ripartizione dei compensi raccolti da Sky e Fox e, *pro futuro*, un tavolo tecnico per chiarire le principali problematiche comuni di settore (standard di comunicazione degli utilizzatori, trasparenza dei mandati), e

- si offre alla RAI la possibilità di costruire un autonomo archivio delle opere, così da consentire all'emittente pubblica di adempiere ai propri obblighi di legge.

Sono di seguito illustrate le valutazioni attinenti a ciascuna area tematica di contestazione in sede di avvio.

44. Quanto alla prima problematica evidenziata nel provvedimento di avvio, ossia le discriminazioni ai fini di esclusione dei concorrenti e mantenimento degli AIE (paragrafi 44, 45 e 46 del provvedimento di avvio), le misure proposte da NI appaiono congrue e proporzionate rispetto all'esigenza di risolvere gli ostacoli concorrenziali derivanti dall'esecuzione dell'accordo sottoscritto con IMAIE I.L. e di rendere trasparenti costi e modalità di gestione delle attività dell'ex monopolista.

45. In particolare, con l'**Impegno n. 1** si ottiene, contrariamente a quanto sostenuto dai segnalanti, di porre termine al contratto del 3 giugno 2014 tra NI e IMAIE I.L. e dare pubblicità al suo contenuto. Le uniche ed eventuali attività che potrebbero ancora essere effettuate da NI a favore del vecchio

IMAIE, infatti, sono rappresentate dal supporto che potrebbe essere eventualmente richiesto dai Commissari Liquidatori sui rendiconti passati (in caso di contestazione o opposizioni degli importi calcolati) e per il bilancio finale della liquidazione. Tali attività, tuttavia, appaiono meramente eventuali e secondarie rispetto all'oggetto principale del contratto e non hanno, quindi, rilievo da un punto di vista concorrenziale. In tal senso, la durata degli Impegni nn. 1.2, 1.3 e 1.4 appare oggettivamente commisurata alla necessità di prevedere ancora talune attività, seppure ipotetiche o di carattere residuale, per la liquidazione del patrimonio del vecchio istituto.

46. Inoltre, venendo incontro alle esigenze manifestate dai *competitor* nel *market test*, tramite l'**Impegno n. 1.4** NI si vincola a condividere "*con gli altri Intermediari Abilitati quelle informazioni relative agli artisti aventi diritto ottenute in virtù di detto accordo*" (osservazioni di Artisti 7607, in Doc. n. IMP.16, pag. 5). Tenuto conto che tale Impegno comporta la trasmissione a un soggetto terzo (le altre SGC) di informazioni "personali" (AIE titolari e ammontare dei compensi dovuti dalla liquidazione), appare opportuna la previsione che NI invii una specifica richiesta al Garante per la Protezione dei Dati Personali, prima di condividere le informazioni relative ai compensi spettanti agli AIE mandanti delle altre *collecting* di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del predetto contratto con IMAIE I.L.

47. Con gli **Impegni nn. 2 e 3** si garantisce che non si presentino più pratiche di fidelizzazione degli artisti nel contesto di eventi o manifestazioni musicali e cinematografiche (David di Donatello, Mostra del Cinema di Venezia, ecc.), tramite clausole di esclusiva inserite in accordi di sponsorizzazione o similari da NI, nonché che gli artisti siano pienamente edotti dei costi di gestione richiesti dallo stesso NI per i servizi di intermediazione. La comunicazione della commissione applicata da NI (ora il 15%) sulle somme riscosse a favore degli AIE, tanto nei moduli di iscrizione e mandato quanto nelle comunicazioni trimestrali relative alla ripartizione dei compensi, è stata sollecitata dalle altre *collecting* alla luce del fatto che l'ex monopolista ha forma di ente pubblico economico e, perciò, non è tenuto alle regole di redazione e pubblicità del bilancio di esercizio previste dal Codice Civile per le società (Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. IX).

48. La comunicazione dell'aggio applicato agli artisti da NI è ritenuta necessaria al fine di ripristinare le condizioni concorrenziali sui mercati rilevanti, in quanto si è rilevato che tale informazione consente agli artisti, da un lato, di fugare eventuali equivoci circa l'onerosità dei servizi offerti

dall'Istituto e, dall'altro, di confrontare tale costo di gestione con le commissioni applicate dalle altre *collecting*. In considerazione della posizione dominante detenuta da NI nella raccolta dei compensi esteri degli AIE, peraltro, risulta apprezzabile la modifica accessoria introdotta a valle del *market test* anche relativamente alla pubblicità della commissione trattenuta alla fonte sui compensi maturati all'estero dagli AIE (**Impegno n. 3.3**).

49. In merito al rifiuto di accesso all'archivio generale delle opere e degli artisti (paragrafi 47, 48 e 49 del provvedimento di avvio), l'**Impegno n. 4**, come modificato nella versione definitiva, è idoneo a riequilibrare le posizioni concorrenziali delle imprese attive nel settore dando la possibilità ai concorrenti dell'ex monopolista di avere accesso alla banca dati impiegata dallo stesso Istituto – con due modalità, una a titolo gratuito e una a titolo oneroso.

50. Sul punto vale preliminarmente osservare che, indipendentemente dalla proteggibilità del *database* di NI in base alla Legge n. 633/1941 (articolo 64-*quinquies* ovvero articolo 102-*bis* LDA), la diversità di architettura e contenuti dell'*asset* di NI rispetto all'archivio del precedente Istituto implica autonomi sforzi di elaborazione e investimenti effettuati sul bene originariamente ricevuto nel gennaio 2011 – e restituito nel 2012 – a IMAIE I.L. per svolgere le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi. I costi di gestione dell'archivio che NI sostiene per la gestione della banca dati sono stati giustificati mediante dati di bilancio e da un'analisi di *benchmarking* sui costi di gestione di altre *collecting* straniere (ad esempio, le SGC francesi).

51. Si rileva, inoltre, che NI offre ai concorrenti: (i) gratuitamente e con possibilità di pieno *download*, l'accesso a un database contenente i dati (aggiornati) relativi alle opere diffuse fino all'11 marzo 2014 (cfr. punti 4.1. e 4.2.), oppure (ii) per un periodo di tre anni, un servizio "chiavi in mano" che consente loro di operare su tutti i dati presenti nella Banca Dati NI (costantemente aggiornati), utilizzando tutte le funzionalità ivi previste, a fronte di un corrispettivo – pari al 4,5% dei compensi gestiti da ciascuna SGC nell'anno – inferiore ai costi dichiarati da NI (cfr. punti 4.3. e 4.4.).

52. La fissazione di un corrispettivo in misura percentuale appare equa e proporzionata, in quanto riflette il relativo peso economico di ciascun operatore sul mercato di riferimento e non scoraggia l'ingresso di nuovi operatori. Solo un importo percentuale, infatti, può commisurare il corrispettivo richiesto da NI all'uso effettivo dell'*asset* messo a disposizione

dei concorrenti, così da non incidere sui costi fissi di entrata o non pesare in misura sproporzionata sui concorrenti che sono in un'iniziale fase di sviluppo delle proprie iniziative commerciali.

53. Quanto alla ragionevolezza della percentuale individuata, gli elementi addotti dalla Parte e, in particolare, l'analisi dei costi sostenuti da NI per l'elaborazione della banca dati e il costante mantenimento e aggiornamento delle informazioni che lo compongono, inducono a ritenere che l'importo del 4,5% dei diritti amministrati da ciascuna SGC non sia irragionevole. Nonostante possano esservi varie metodologie per la determinazione del corrispettivo d'uso di un bene e siano altresì possibili varie forme di allocazione dei costi, in funzione anche dei *driver* specifici dell'industria di riferimento, può infatti ritenersi accettabile l'analisi effettuata dalla Parte che individua, nel rapporto tra i suoi costi e il valore del mercato dei diritti connessi in Italia, una misura percentuale "ragionevole" della *fee* per la consultazione del proprio *database*. Tale percentuale è stimata dalla Parte come pari al 5,4% e non include l'eventuale *mark up* che NI riterrebbe necessario per ottenere un rendimento ragionevole sull'insieme dei costi sostenuti.

54. Anche l'analisi comparata condotta dalla Parte sulle principali SGC europee, d'altro canto, confermerebbe che i costi sostenuti dall'Istituto per l'insieme delle attività svolte sono in linea con le spese gestionali delle altre SGC europee. In tale quadro, il canone di licenza richiesto per l'accesso alla banca dati completa non consentirebbe a NI di ottenere un extra-profitto sugli investimenti sostenuti per la predisposizione e l'aggiornamento di tale bene. Pertanto, il corrispettivo richiesto per la licenza non appare discriminatorio nei confronti delle *collecting* concorrenti avuto riguardo ai costi sopportati da NI.

55. In tal senso, dunque, si può concludere che l'Impegno n. 4.3 consente ai concorrenti di avere un servizio di *outsourcing* a condizioni economiche che appaiono: (i) eque, giacché uguali in misura percentuale per tutti i soggetti che operano nel settore e commisurate al valore economico dei diritti da essi complessivamente gestiti ogni anno; (ii) ragionevoli, visti i costi di NI agli atti del procedimento, e (iii) non discriminatorie, in quanto mette sullo stesso piano NI e le SGC concorrenti nell'accesso al *database*.

56. Ove gli operatori nuovi entranti, invece, ritenessero opportuno sviluppare una banca dati concorrenziale rispetto a quella dell'ex monopolista, l'Impegno n. 4.1 permette di ottenere da subito una base informativa ampia e sufficiente a implementare una struttura di catalogazione concorrente con

quella dell'Istituto ex monopolista. Ciò consentirebbe, in particolare, alle nuove *collecting* di diventare autonome rispetto all'*input* essenziale per svolgere l'attività di intermediazione dei diritti connessi e, in questo modo, competere effettivamente nei mercati di maggiore valore economico, quelli della raccolta di compensi per le *collecting* estere. La licenza gratuita dell'archivio aggiornato a marzo 2014, concessa da NI negli Impegni definitivi (Impegno n. 4.1), dunque, implica un costo di aggiornamento equivalente al *sunk cost* necessario per realizzare un proprio archivio di opere e artisti che qualsiasi operatore nuovo entrante dovrebbe effettuare per intermediare i diritti connessi al diritto d'autore, a prescindere dal suo momento di ingresso sul mercato.

57. Quanto all'accesso ai dati personali degli AIE (contatti telefonici, *e-mail*, ecc.), si deve ritenere che il rinvio al parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali non costituisca un misura dilatoria, con cui rendere inefficace l'attuazione dell'**Impegno n. 4**, come sostenuto da talune imprese intervenute nel *market test*, ma che rifletta l'esigenza di garantire la *privacy* dei titolari dei dati secondo le cautele procedurali previste dalla legge. Infatti, NI assume l'obbligo di trasmettere al Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli Impegni obbligatori, un'istanza di bilanciamento di interessi, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con la quale chiederà al Garante: (i) di autorizzare la trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 24, lettera g), del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale il consenso degli interessati non è richiesto se la trasmissione stessa risulta necessaria per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati; nonché (ii) di indicare ogni altra eventuale misura, metodologia o accorgimento necessari per poter effettuare la suddetta trasmissione, il più rapidamente possibile. In attesa del parere del predetto Garante, entro tre mesi dalla richiesta, NI procederà comunque a richiedere il consenso agli AIE.

58. Tali procedure di garanzia della *privacy* degli AIE, non ostano in ogni caso all'efficacia immediata della misura rispetto a tutte le restanti informazioni dell'archivio di NI (titolo dell'opera musicale/audiovisiva, codice identificativo, interpreti primari e comprimari, anno di pubblicazione), per cui non è richiesto alcun consenso dell'AIE e che, pertanto, saranno rese da subito pienamente accessibili a tutte le SGC, tanto nel contesto della licenza a titolo gratuito di cui al punto 1, quanto in quello della licenza a titolo oneroso di cui al punto 3 dell'Impegno n. 4.

59. Si ritiene poi che l'**Impegno n. 5** sulla distribuzione del residuo attivo – inclusa l'eventuale banca dati – della liquidazione del vecchio Istituto di cui all'articolo 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 giugno 2010, n. 100, sia una misura coerente rispetto al quadro normativo in vigore. La Parte, infatti, nelle more del processo di ridefinizione degli aspetti regolamentari essenziali del settore che seguirà all'entrata in vigore del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva n. 2014/26/UE (tra cui l'abrogazione dell'articolo 7, cit.), il cui testo è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2017², ha proposto la promozione presso gli organi competenti l'istituzione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di addivenire al trasferimento del residuo attivo in capo a tutti gli Intermediari Abilitati, *pro quota*, sulla base della rappresentatività di ciascuno di essi. Ove la banca dati di IMAIE I.L. fosse trasferita a NI, in ogni caso, l'Impegno prevede la condivisione del bene con le altre SGC (Impegno n. 5.3).

60. Circa le presunte condotte escludenti nella sottoscrizione e attuazione di accordi con le *collecting* estere (paragrafi 50, 51 e 52 del provvedimento di avvio), gli **Impegni nn. 6, 7 e 8**, appaiono nel complesso idonei a rendere contendibili i mercati indiretti dell'intermediazione e gestione dei diritti connessi al diritto d'autore per conto delle SGC estere. Gli Impegni riguardano, infatti, non solo i contratti conclusi nelle more dell'accreditamento degli altri operatori (**Impegno n. 6**), bensì anche gli altri accordi bilaterali in essere (**Impegno n. 7**) e i contratti che NUOVOIMAIE sottoscriverà in futuro (**Impegno n. 8**), al fine di rendere possibile la proposta di servizi di raccolta dei compensi italiani alle SGC estere da parte degli operatori nuovi entranti.

61. Più specificamente, con l'**Impegno n. 6** relativo agli accordi sottoscritti da NI nel periodo che va dalla pubblicazione del decreto di liberalizzazione a quella del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti minimi (ossia tra il 24 gennaio 2012 e l'11 marzo 2013)³, NI concede alle controparti negoziali di recedere con mero preavviso di 30 giorni, così da consentire a queste ultime di accettare proposte alternative a quelle di NI, laddove un'offerta di una SGC concorrente dovesse dimostrarsi più conveniente. L'Impegno, dunque, rende immediatamente contendibili i contratti in questione.

² Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

³ Si tratta di sei contratti sottoscritti da NI con Francia (musica e audiovisivo), Brasile (solo musica), Inghilterra (solo audiovisivo), Germania (musica e audiovisivo), Olanda (musica e audiovisivo) e Polonia (musica e audiovisivo).

62. Per i restanti contratti, ossia quelli conclusi dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti minimi e, quindi, quando era possibile l'accreditamento dei concorrenti (**Impegno n. 7**), inoltre, NI si impegna a rendere nota l'esistenza di tutte le altre SGC accreditate, fornendo quindi il *link* al sito Internet tramite cui è possibile contattarle: in questo modo, le *collecting* estere possono avere piena conoscenza della presenza di altri operatori in concorrenza con NI, ai quali poter eventualmente richiedere la prestazione di servizi di raccolta e gestione dei compensi in Italia. Pertanto, pur essendo contratti reciproci pluriennali, tenuto conto che, dopo il periodo di validità iniziale (generalmente due o tre anni), è sempre possibile risolvere il contratto con un preavviso di 3-6 mesi, la misura proposta appare idonea ad aumentare il grado di contendibilità di tale insieme di contratti.

63. L'effetto pro-concorrenziale degli Impegni nn. 6 e 7 è ulteriormente rafforzato dall'**Impegno n. 8**, con cui NI si obbliga a stipulare *pro futuro* solo accordi annuali con clausola di rinnovo che prevede l'espressione per iscritto della volontà di entrambi i contraenti, così da non rendere automatico il rinnovo di anno in anno degli accordi e dare spazio ai concorrenti, a cadenze regolari, per presentare offerte alternative.

64. In merito agli accordi esteri, più in generale, occorre rilevare che, innanzitutto, le modalità contrattuali impiegate da NI coincidono con standard di settore concordati dalle *collecting* in sede SCAPR, l'organizzazione mondiale cui aderiscono tutti gli intermediari di diritti connessi, ivi compresi Itsright e Artisti7607; inoltre, vi sono stati casi di disdetta di contratti in vigore con NI a favore di SGC concorrenti (ad esempio, nella musica, i contratti di Itsright con la *collecting* spagnola AIE e con quella statunitense AARC). Ciò, da un lato, conferma la coerenza del *format* contrattuale con gli Impegni offerti da NI; dall'altro, dimostra che gli Impegni si inseriscono e rafforzano un contesto di mercato già contendibile.

65. Quanto alle condotte asseritamente escludenti nella sottoscrizione e attuazione degli accordi di equo compenso con gli utilizzatori italiani (paragrafi 53, 54, 55 e 56 del provvedimento di avvio), si ritiene che gli **Impegni nn. 9, 10, 11 e 12** possano rispondere ai rilievi sollevati dall'Autorità e costituire un valido meccanismo per sbloccare la situazione di stallo nelle negoziazioni tra *collecting* e utilizzatori creatasi nei mercati rilevanti. In particolare, emerge dagli atti del procedimento che NI ha riscosso somme nell'interesse dell'intera categoria dopo la liberalizzazione del mercato e l'avvenuto accreditamento dei concorrenti solo rispetto a Sky e

Fox e per un periodo limitato a otto mesi (1° novembre 2013 – 30 giugno 2014). Tali compensi rappresentano meno del 5% dei diritti di equo compenso raccolti da NI per il settore audiovisivo negli anni di riferimento. Con l'**Impegno n. 9**, dunque, la Parte si è dichiarata disponibile a restituire, tramite arbitrato, le somme percepite e non ancora distribuite neppure ai suoi associati, senza trattenere alcun interesse o commissione (il c.d. aggio). L'Impegno, pertanto, consente ai concorrenti di distribuire celermente tali compensi ai propri mandanti senza attribuire alcun vantaggio competitivo a NI.

66. I restanti contratti con utilizzatori nazionali, invece, riguardano solo gli AIE mandanti di NI. Quest'ultimo Istituto ha stipulato anche l'accordo con AICA e Federalberghi per i suoi soli mandanti: tale accordo, in ogni caso, è *sui generis* perché riguarda l'equo compenso per l'uso di apparati televisivi nelle stanze di albergo – per cui sarebbe aleatorio un calcolo dei compensi basato sull'utilizzo effettivo delle opere e, dunque, sarebbe necessario un equo compenso a *forfait*. Si ritiene, pertanto, che l'**Impegno n. 10**, con cui NI si obbliga a recedere dal contratto alla prima scadenza utile e negoziarne uno nuovo secondo un criterio "oggettivo", sia sufficiente a rimettere in gioco le altre SGC, consentendo loro di avviare *ex novo* le negoziazioni con AICA e Federalberghi, senza che esistenti accordi di NI condizionino i negoziati delle *collecting* nuove entranti nei mercati di riferimento.

67. In merito ai rapporti futuri con gli utilizzatori, inoltre, l'**Impegno n. 11.2**, tramite la costituzione di un tavolo di lavoro cui partecipano SGC, utilizzatori e autorità pubbliche competenti, può contribuire a trovare una soluzione allo stallo nelle negoziazioni con gli utilizzatori determinato da problemi di carattere tecnico, tra cui la presenza di doppi mandati, l'assenza di chiarezza sulla data di inizio e termine di ciascun mandato, la mancata uniformità nella reportistica trasmessa dagli utilizzatori alle SGC, nonché le forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE apolidi e non individuati in favore dell'intera categoria.

68. Infine, le misure proposte rispetto alla procedura competitiva indetta dalla RAI (**Impegno n. 12**), appaiono idonee a consentire all'emittente pubblica di adempiere i propri obblighi di legge, rendendola al contempo autonoma dai servizi di NI per la rendicontazione del c.d. emesso (ossia il *report* delle opere trasmesse nei propri palinsesti che deve essere comunicato per legge alle SGC). Infatti, la licenza d'uso concessa a RAI – a condizioni *FRAND* da negoziare tra le Parti – consente a quest'ultima di accedere alla banca dati di NI sia tramite i propri uffici interni, sia attraverso un terzo da

essa liberamente individuato; inoltre, prevede le più ampie modalità di consultazione e utilizzo dei dati con tutte le funzioni di ricerca necessarie (in modo automatico, attraverso chiavi di ricerca, con ricerche puntuali o di massa), oltre allo scaricamento (*download*) dei dati relativi agli AIE primari (e i doppiatori primari) e comprimari. La misura, pertanto, è in grado di favorire un'agevole e celere ripartizione tra tutte le SGC delle somme spettanti ai rispettivi AIE da parte di uno dei principali utilizzatori nazionali.

VIII. CONCLUSIONI

69. Alla luce di quanto esposto, gli Impegni presentati da NUOVOIMAIE appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano peraltro in grado di ripristinare le dinamiche concorrenziali esistenti nei mercati interessati, incentivando il confronto fra imprese volto ad effettuare tutta la gamma dei servizi necessari per competere – anche nella raccolta di compensi per conto delle *collecting* estere – e, al contempo, riattivare i negoziati con gli utilizzatori delle opere a vantaggio degli artisti.

RITENUTO, quindi, che gli Impegni presentati da NUOVOIMAIE risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli Impegni presentati da NUOVOIMAIE ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori per NUOVOIMAIE gli Impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge n. 287/90;
- c) che NUOVOIMAIE presenti all'Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione sullo stato di attuazione degli Impegni assunti;
- d) che NUOVOIMAIE presenti all'Autorità, per i tre anni successivi all'invio della prima relazione, un rapporto annuale che consenta di verificare la corretta attuazione degli Impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa



IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella





PROCEDIMENTO N. A489

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori – Nuovo IMAIE

23 dicembre 2016

PROCEDIMENTO N. A489
PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA NUOVO IMAIE

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A489 – NUOVO IMAIE-Condotte anticoncorrenziali.

PARTI DEL PROCEDIMENTO

Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori ("Nuovo IMAIE" o "Istituto").

Artisti 7607 Società Cooperativa ("Artisti 7607") e Itsright S.r.l. ("Itsright"), in qualità di segnalanti.

FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento n. 25963 del 13 aprile 2016 ("Provvedimento"), notificato a Nuovo IMAIE il 19 aprile u.s., codesta Onorevole Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità") ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289/90, volta a verificare una presunta violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Secondo l'Autorità, Nuovo IMAIE, quale successore legale dell'Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori oggi in liquidazione ("IMAIE I.L." o "vecchio IMAIE"), avrebbe posto in essere una serie di condotte anticoncorrenziali al fine di ostacolare l'ingresso di nuovi operatori nel settore dell'amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

In particolare, tali condotte riguarderebbero:

"(a) a partire dalla liberalizzazione, l'attuazione di un'ampia e varia strategia di discriminazione finalizzata a mantenere o riconquistare gli AIE dei soggetti nuovi entranti in entrambi i settori della musica e del video, facendo leva, tra l'altro, sulla possibilità di distribuire prioritariamente ai propri associati compensi e fondi del vecchio Imaie posto in liquidazione;

(b) il rifiuto, formalizzato nel 2015, di concedere l'accesso all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie (di seguito anche "banca dati Imaie") ai propri concorrenti, ostacolandone così l'operatività nella fase di ingresso sul mercato;

(c) nel periodo intercorrente tra l'emanazione del D.L. n. 1/2012 e l'adozione della normativa secondaria di attuazione della liberalizzazione, la sottoscrizione di accordi reciproci con società estere di gestione collettiva a carattere pluriennale per la raccolta di compensi a favore dell'intero settore e di accordi con importanti utilizzatori italiani delle opere audiovisive (ad esempio Sky e Fox), con l'effetto di privare i concorrenti della possibilità di stipulare analoghi contratti al momento del loro effettivo ingresso sui mercati rilevanti"¹.

MERCATI INTERESSATI

I mercati interessati dal presente procedimento, secondo le prime valutazioni dell'Autorità, sono:

- a. *"il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo;*

¹ Cfr. par. 15 del Provvedimento.

- b. *il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale;*
- c. *il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo svolti per conto di altre collecting;*
- d. *il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale svolti per conto di altre collecting*².

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Come Nuovo IMAIE ha già avuto modo di rappresentare agli Uffici (durante l'audizione del 15 giugno 2016³, con la memoria depositata in data 27 giugno 2016⁴ e con i documenti depositati in data 7 luglio 2016⁵), i rilievi mossi dalle imprese segnalanti sono da ritenersi del tutto infondati e frutto, spesso, dell'innegabile confusione normativa che permea l'intero settore.

Cionondimeno, pur nella convinzione della piena liceità della propria condotta, Nuovo IMAIE presenta i seguenti impegni, atti a fugare qualsivoglia preoccupazione espressa da codesta Onorevole Autorità nel contesto del Provvedimento.

A. DISCRIMINAZIONI A FINI DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E MANTENIMENTO DEGLI AIE ISCRITTI – PUNTI DA 44 A 46 DEL PROVVEDIMENTO

Per quanto riguarda le condotte asseritamente discriminatorie, l'Istituto ha fornito ogni chiarimento opportuno e ritiene, pertanto, che sia venuto meno qualsiasi possibile dubbio in merito alla liceità dei propri comportamenti.

In particolare, si è ampiamente dimostrato che:

- i) Nuovo IMAIE non ha mai sfruttato strumentalmente la posizione di successore legale del vecchio istituto *"facendo leva, tra l'altro, sulla possibilità di distribuire prioritariamente ai propri associati compensi e fondi del vecchio Imaie posto in liquidazione"* (par. 15 (a) del Provvedimento)⁶;
- ii) per i compensi maturati dopo il 14 luglio 2009 (fino all'accredimento dei concorrenti), Nuovo IMAIE:
 - non ha sfruttato le richieste di liquidazione per sollecitare l'iscrizione degli AIE, ed anzi ha chiarito, in più occasioni, che i compensi erano dovuti indipendentemente dall'iscrizione o dal conferimento di un mandato;
 - non ha mai discriminato gli AIE iscritti ad altre *collecting*:
 - con riferimento alle somme assegnate ed ai tempi di pagamento, ed ha, infatti, sempre erogato a tutti il 100% dei compensi loro spettanti con le stesse modalità e tempistiche;
 - con riferimento agli esiti delle domande di revisione degli importi liquidati (ed infatti la percentuale di accoglimento delle domande di revisione è assolutamente analoga, nel caso di iscritti/mandanti di Nuovo IMAIE e di altri AIE);

² Cfr. par. 32 del Provvedimento.

³ Cfr. il verbale sottoscritto in data 27 giugno 2016.

⁴ Prot. n. 0044462.

⁵ Prot. n. 0046804.

⁶ Ci si riferisce ai compensi per competenza fino al 14 luglio 2009, la cui gestione è rimasta ad IMAIE I.L.

- con riferimento all'accesso ai fondi ex art. 7 della legge 93/92, come testimoniato (*inter alia*) dal fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi⁷, i progetti ammessi ai benefici vedono la presenza anche di artisti non iscritti all'Istituto (e, in alcuni casi⁸, solo di artisti non iscritti al Nuovo IMAIE).
- iii) le iniziative realizzate da NUOVOIMAIE al fine di incentivare l'utilizzo del *tax credit* esterno non sono finanziate con risorse di tutti gli AIE, ma con i compensi che verranno intermediati unicamente per conto dei propri mandanti.

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE presenta gli impegni indicati di seguito.

Impegno n. 1

1.1. Nuovo IMAIE si impegna a:

- non pubblicizzare in alcun modo (a mezzo di comunicati stampa, comunicazioni agli artisti, o altri mezzi di promozione) l'attività che l'Istituto potrà essere tenuto a svolgere in base al contratto sottoscritto con IMAIE I.L. in data 3 giugno 2014;
- non utilizzare in alcun modo le informazioni di cui potrà venire a conoscenza in virtù di tale contratto per finalità estranee al contratto medesimo.

1.2. Nuovo IMAIE si impegna a richiedere a IMAIE I.L. il consenso alla pubblicazione, sul sito Internet del Nuovo IMAIE, del testo integrale del contratto sottoscritto in data 3 giugno 2014. Qualora IMAIE I.L. presti tale consenso, Nuovo IMAIE pubblicherà sul suo sito il testo in questione. Nell'ipotesi in cui IMAIE I.L. rifiuti di prestare il consenso richiesto, Nuovo IMAIE renderà noti sul suo sito l'oggetto e la durata del contratto del 3 giugno 2014.

1.3. Nuovo IMAIE si impegna a:

- non richiedere ad IMAIE I.L. integrazioni, modifiche o proroghe del contratto sottoscritto in data 3 giugno 2014;
- non accettare richieste di integrazione, modifica o proroga di tale contratto.

1.4. Qualora, in virtù del contratto del 3 giugno 2014, Nuovo IMAIE sia a conoscenza di informazioni in merito ai compensi spettanti ad AIE che, in base alle informazioni in suo possesso, risultino essere mandanti di altre *collecting*, si impegna a trasmettere tali informazioni alle *collecting* in questione, nella misura in cui ciò risulti compatibile con le norme che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa e con la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, Nuovo IMAIE si impegna a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali quali metodologie debbano essere seguite per dare esecuzione al presente impegno.

Impegno n. 2

Nuovo IMAIE si impegna a non richiedere l'esclusiva nel contesto di accordi di sponsorizzazione, partnership o similari, aventi ad oggetto manifestazioni musicali o cinematografiche.

Impegno n. 3

3.1. Nuovo IMAIE si impegna a mantenere in vigore la prassi già in uso di rendere noto, per iscritto, anteriormente all'iscrizione o al conferimento del mandato da parte di un AIE, che:

⁷ Si tratta di 355 progetti su un totale di 493 istanze accolte.

⁸ 36 progetti.

- l'Istituto trattiene una percentuale dei diritti raccolti per coprire tutti i suoi costi di gestione (c.d. "aggio");
- tale percentuale viene quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio (attualmente l'aggio del Nuovo IMAIE è del 15%).

Si impegna, inoltre, ad inserire tali informazioni nei moduli di iscrizione e di mandato.

3.2. Nuovo IMAIE si impegna a comunicare a tutti gli AIE suoi mandanti (attuali e futuri) l'aggio applicato, di volta in volta, da Nuovo IMAIE nel contesto delle comunicazioni relative alla ripartizione dei compensi che Nuovo IMAIE invia periodicamente (attualmente, su base trimestrale).

3.3. Con riferimento all'incasso dei compensi attraverso società di gestione collettiva estera, Nuovo IMAIE si impegna ad indicare, nei moduli di mandato estero, che:

- Nuovo IMAIE non applica alcun aggio;
- un importo a titolo di aggio viene trattenuto, alla fonte, dalla società di gestione collettiva estera.

Si impegna, inoltre, ad inserire tali informazioni nelle comunicazioni relative alla ripartizione dei compensi che Nuovo IMAIE invia periodicamente (attualmente, su base trimestrale) ai suoi mandanti, precisando (ove nota) la misura dell'aggio applicato dalle *collecting* estere con cui sia in corso un contratto (bilaterale o unilaterale).

B. RIFIUTO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO GENERALE DELLE OPERE E DEGLI ARTISTI DI IMAIE – PUNTI DA 47 A 49 DEL PROVVEDIMENTO

In merito all'asserito rifiuto di concedere ai propri concorrenti l'accesso "all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie (di seguito anche "banca dati Imaie")"⁹, Nuovo IMAIE ha già avuto modo di rappresentare agli Uffici che:

- nel gennaio 2011, i Commissari Liquidatori di IMAIE I.L. hanno perfezionato con Nuovo IMAIE un complessivo accordo che prevedeva, tra l'altro, anche la concessione in comodato della banca dati, di cui è titolare IMAIE I.L. (Allegato 2.12 al verbale di audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016);
- il contratto non era a titolo esclusivo e Nuovo IMAIE ha ricevuto unicamente una "copia dei database e gli archivi" (cfr. art. 1.2 del contratto di comodato);
- il contratto prevedeva espressamente il divieto per Nuovo IMAIE di "concedere a terzi il godimento" dei beni "neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso" (art. 4) ed il "divieto di cessione di contratto" (art. 10);
- quindi Nuovo IMAIE non avrebbe comunque potuto fornire ad Artisti 7607 (o a chiunque altro) copia del database; solo il vecchio IMAIE avrebbe potuto farlo;
- nell'estate del 2012, il Nuovo IMAIE ha restituito al vecchio IMAIE il database aggiornato a quella data e con le migliorie ad esso apportate dallo stesso Nuovo IMAIE;
- successivamente, il nuovo IMAIE ha sviluppato e realizzato una propria banca dati;
- all'Istituto scrivente non può, pertanto, essere imputato alcun rifiuto di un "input indispensabile", quale viene definita dall'Autorità la banca dati del vecchio IMAIE (cfr. par. 48 del Provvedimento).

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE presenta l'impegno indicato di seguito.

⁹ Cfr. par. 15(b) del Provvedimento.

Impegno n. 4

4.1. Nuovo IMAIE invierà a tutte le imprese che svolgono, in via esclusiva o prevalente, l'attività di intermediazione dei diritti spettanti agli AIE e che risultano (o risulteranno in futuro) iscritte nel registro pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012 (di seguito, "*Intermediari Abilitati*"), una comunicazione con cui si dichiarerà disponibile a sottoscrivere un contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso alla banca dati costituita da Nuovo IMAIE, di cui l'Istituto è l'unico proprietario e titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica (di seguito, "Banca Dati NI"), contenente i dati relativi alle opere musicali/audiovisive diffuse dagli utilizzatori fino all'11 marzo 2014 (ovvero, fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del DPCM relativo ai requisiti minimi); tali dati saranno quelli presenti nella Banca Dati NI alla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori e non beneficeranno di eventuali ulteriori aggiornamenti.

4.2. Il contratto di licenza di cui al punto 4.1.:

- i. avrà ad oggetto i dati relativi al c.d. "repertorio" audiovisivo e/o musicale (a seconda del settore in cui opera l'Intermediario Abilitato): titolo dell'opera musicale/audiovisiva, codice identificativo, interpreti primari e comprimari, anno di pubblicazione; i dati saranno epurati di tutti gli elementi il cui utilizzo sarebbe soggetto alla concessione di specifica autorizzazione del titolare, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- ii. permetterà la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di ricerca) della Banca Dati NI, lo scaricamento dei dati (*download*), il loro adattamento/modifica, nonché il caricamento di dati nuovi o diversi (*upload*), al fine esclusivo di porre in essere tutte le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (ivi compresa l'attività di calcolo del compenso dovuto agli AIE rappresentati, sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con il singolo AIE);
- iii. non prevedrà alcun corrispettivo;
- iv. prevedrà il divieto di sub-licenza;
- v. avrà durata illimitata.

4.3. In aggiunta a quanto sopra, nel contesto della comunicazione inviata a tutti gli Intermediari Abilitati, Nuovo IMAIE si dichiarerà disponibile a sottoscrivere un ulteriore contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso alla Banca Dati NI contenente i dati relativi a tutte le opere presenti nella stessa Banca Dati NI (compresi quelli relativi alle opere musicali/audiovisive diffuse dagli utilizzatori successivamente all'11 marzo 2014), come di volta in volta aggiornati da Nuovo IMAIE, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*).

4.4. Il contratto di licenza di cui al punto 4.3.:

- avrà una durata massima di 3 anni;
- avrà ad oggetto i dati relativi al c.d. "repertorio" audiovisivo e/o musicale (a seconda del settore in cui opera l'Intermediario Abilitato): titolo dell'opera musicale/audiovisiva, codice identificativo, interpreti primari e comprimari, anno di pubblicazione; i dati saranno epurati di tutti gli elementi il cui utilizzo sarebbe soggetto alla concessione di specifica autorizzazione del titolare, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- consentirà la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di ricerca) della Banca Dati NI al fine esclusivo di porre in essere tutte le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (ivi compresa l'attività di calcolo del compenso dovuto agli AIE rappresentati, sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con il singolo AIE);

- non permetterà lo scaricamento dei dati (*download*) e/o il caricamento di dati nuovi o diversi (*upload*).
- prevedrà un corrispettivo calcolato in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti degli AIE amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, pari al 4,5% per ciascun anno;
- prevedrà il divieto di sub-licenza.

4.5. In entrambi i casi (di cui ai punti 4.1. e 4.3.):

- sarà previsto il diritto del solo licenziatario (e non del Nuovo IMAIE) di recedere dal contratto, dando preavviso 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno contrattuale;
- il contratto conterrà clausole che prevedranno tutte le necessarie garanzie a tutela del mantenimento in capo a Nuovo IMAIE dei diritti esclusivi sulla Banca Dati NI di cui all'art. 64-*quinquies* della legge n. 633/1941;
- l'accesso alla Banca Dati NI verrà consentito tempestivamente agli Intermediari Abilitati che sottoscriveranno il relativo contratto di licenza;
- Nuovo IMAIE si impegna a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali quali metodologie debbano essere seguite per trasferire al licenziatario i dati contenuti nella Banca Dati NI relativi alla c.d. "anagrafica" degli AIE del settore audiovisivo e/o musicale (a seconda del settore in cui opera l'Intermediario Abilitato) – ovvero, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, ecc., così come riportati nella Banca Dati NI – senza dover ottenere il consenso di ciascun AIE. Qualora il Garante ometta di rispondere entro il termine di 3 mesi dall'invio della relativa richiesta, Nuovo IMAIE si impegna a richiedere a tutti gli AIE, di cui esista, nella Banca Dati NI, un indirizzo (fisico o email), di prestare il consenso di cui si tratta.

Impegno n. 5

5.1. Nuovo IMAIE si impegna a promuovere presso gli organi competenti l'istituzione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di addivenire al trasferimento del residuo attivo (di cui all'art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2010, n. 100) in capo a tutti gli Intermediari Abilitati, *pro quota*, sulla base della rappresentatività di ciascuno di essi.

5.2. In ogni caso, qualora venisse trasferita a Nuovo IMAIE la banca dati di titolarità di IMAIE I.L., nel contesto del trasferimento del residuo attivo di cui all'art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2010, n. 100, Nuovo IMAIE si impegna, ora per allora, a fornire a tutti gli Intermediari Abilitati copia informatica completa di tale banca dati, inviando loro idonea comunicazione in tal senso.

5.3. Nell'ipotesi di cui al punto 5.2., Nuovo IMAIE si impegna, altresì, a fornire copia informatica completa della banca dati Imaie, a tutti gli Intermediari Abilitati che riceveranno l'abilitazione successivamente al trasferimento all'Istituto della banca dati attualmente di proprietà di IMAIE I.L..

C. CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA SOTTOSCRIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI: CONTRATTI CON LE COLLECTING ESTERE – PUNTI DA 50 A 52 DEL PROVVEDIMENTO

Si legge nel Provvedimento (par. 50-51) che, "nelle more dell'accreditamento degli altri operatori", Nuovo IMAIE avrebbe sottoscritto numerosi accordi con *collecting estere*, molti dei quali a carattere "bilaterale" (cioè con reciproca rappresentanza dei mandanti delle due *collecting* nei rispettivi paesi). Questo comporterebbe un vantaggio per il Nuovo IMAIE poiché i nuovi entranti troverebbero preclusa la possibilità di perfezionare analoghi accordi, potendo unicamente sottoscrivere accordi "unilaterali"; tali ultimi contratti, secondo quanto riportato nel Provvedimento, sarebbero "più onerosi" poiché comporterebbero il pagamento di una commissione alla *collecting estera* per il servizio di raccolta, al

contrario di quelli di reciproca rappresentanza, che, invece, "usualmente non comportano pagamenti, salvo che non vi siano sostanziali differenze nel numero di artisti per conto dei quali si curano gli interessi nel rispettivo territorio" (par. 51 del Provvedimento).

Al riguardo, Nuovo IMAIE ha già avuto modo di precisare che:

- in passato, i rapporti di rappresentanza estera si basavano su due diverse tipologie contrattuali, il "contratto di tipo A" e il "contratto di tipo B";
- Il contratto di tipo B prevedeva una sorta di "compensazione" tra le somme spettanti alle due *collecting*;
- oggi, i contratti di rappresentanza estera sono disciplinati in base ad un protocollo negoziale elaborato in sede SCAPR (l'organizzazione mondiale cui aderiscono tutti gli intermediari di diritti connessi di tutto il mondo) che esclude l'adozione del contratto di tipo B;
- ed infatti, il Nuovo IMAIE (che è membro dello SCAPR) non ha mai sottoscritto contratti di questo tipo;
- il contratto bilaterale di tipo A – l'unico sottoscritto da Nuovo IMAIE – non è meno oneroso di quello unilaterale: in entrambi i casi, la *collecting* estera applica un aggio per il servizio che svolge in favore degli AIE dell'altro Paese¹⁰;
- nel periodo che va dalla pubblicazione del decreto legge a quella del DPCM sui requisiti minimi (ovvero, tra il 24 gennaio 2012 e l'11 marzo 2013) Nuovo IMAIE ha sottoscritto solo 6 contratti: Francia (musica e audiovisivo), Brasile (solo musica), Inghilterra (solo audiovisivo), Germania (musica e audiovisivo), Olanda (musica e audiovisivo) e Polonia (musica e audiovisivo); i restanti 22 contratti sono stati conclusi dopo la pubblicazione del DPCM sui requisiti minimi¹¹.

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE propone gli impegni di seguito indicati.

Impegno n. 6

Nuovo IMAIE si impegna ad inviare a tutte le *collecting* estere con cui sia in corso un contratto bilaterale di durata pluriennale sottoscritto nel periodo che va

- dal 24 gennaio 2012 (data di pubblicazione del decreto legge n. 1/2012) al 29 marzo 2013 (data di accreditamento del primo Intermediario Abilitato del settore musicale), nel caso di *collecting* operanti nel solo settore musicale
- o
- dal 24 gennaio 2012 (data di pubblicazione del decreto legge n. 1/2012) al 13 novembre 2013 (data di accreditamento del primo Intermediario Abilitato del settore video diverso da Nuovo IMAIE), nel caso di *collecting* estere operanti nel solo settore video o nel settore musicale e in quello video

una comunicazione con cui le si informi che, in deroga a quanto previsto dal relativo contratto, Nuovo IMAIE concede alla *collecting* estera il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, semplicemente comunicando al Nuovo IMAIE tale decisione con un preavviso di 30 giorni; resta ferma, in caso di recesso dal contratto bilaterale da parte della *collecting* estera, la possibilità per le parti di sottoscrivere un contratto unilaterale.

¹⁰ Il pagamento agli AIE mandanti italiani è poi effettuato da Nuovo IMAIE senza l'applicazione di alcun aggio, per evitare che l'artista si trovi a dover pagare due volte per il servizio di riscossione.

¹¹ Con riferimento al settore musicale, Nuovo IMAIE non ha sottoscritto nessun altro contratto prima dell'accREDITAMENTO del primo intermediario abilitato (Itsright). Con riferimento al settore video, solo i contratti con l'Ungheria e la Danimarca sono stati sottoscritti dopo la pubblicazione del DPCM sui requisiti minimi ma prima dell'accREDITAMENTO di Artisti 7607.

Impegno n. 7

Nuovo IMAIE si impegna ad inviare a tutte le *collecting* estere con cui sia in corso un contratto bilaterale di durata pluriennale una comunicazione con cui:

- le si informi che in Italia operano, oltre al Nuovo IMAIE, altri intermediari iscritti nel registro pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012;
- si comunichino i nominativi di tutti gli Intermediari Abilitati, precisando che gli stessi possono essere rinvenuti sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'indirizzo http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_dautore/Elenco_imprese.pdf.

Impegno n. 8

8.1. Nuovo IMAIE si impegna a non sottoscrivere, in futuro, con *collecting* estere, contratti bilaterali di durata pluriennale o che prevedano il rinnovo automatico.

8.2. Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere, in futuro, con *collecting* estere unicamente contratti di durata annuale che richiedano, per il loro rinnovo, una manifestazione, espressa in forma scritta, della volontà di entrambi i contraenti di rinnovare l'accordo alle medesime condizioni.

D. CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA SOTTOSCRIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI: CONTRATTI CON GLI UTILIZZATORI ITALIANI – PUNTI DA 53 A 56 DEL PROVVEDIMENTO

In merito alle asserite condotte escludenti nella sottoscrizione e attuazione degli accordi con gli utilizzatori, Nuovo IMAIE ha già avuto modo di rappresentare agli Uffici che:

- l'Istituto non ha ereditato alcun accordo sottoscritto dal vecchio istituto con gli utilizzatori;
- da quando ha iniziato ad operare, Nuovo IMAIE ha provveduto a sottoscrivere contratti con utilizzatori che, per il periodo per competenza fino al 31 ottobre 2013, hanno avuto ad oggetto i compensi relativi a tutti gli AIE (come previsto dall'art. 84 della legge n. 633/1941);
- con effetto dal 1 novembre 2013, Nuovo IMAIE ha perfezionato contratti in forza dei quali gli vengono corrisposti unicamente i compensi spettanti ai suoi mandanti e (solo in alcuni casi) una quota degli AIE apolidi commisurata alla propria rappresentatività (sulla scorta di quanto previsto dal DPCM del 17 gennaio 2014);
- l'unica eccezione è rappresentata dai contratti con Sky Italia S.r.l. ("Sky") e Fox International Channels Italy S.r.l. ("Fox"), in forza dei quali Nuovo IMAIE ha incassato somme relative a tutti gli AIE per un periodo di soli 8 mesi (fino al 30 giugno 2014);
- con riferimento a tali somme, Nuovo IMAIE:
 - ha accantonato tutti gli importi relativi ai compensi per tutti gli AIE (suoi mandanti, mandanti di altre *collecting* e apolidi) senza trattenere alcun aggio¹²;
 - non ha distribuito alcunché ai propri mandanti;
 - ha trasmesso ed illustrato compiutamente ad Artisti 7607 le modalità di calcolo utilizzate in tali contratti ed ha richiesto alla Cooperativa di determinare, in contraddittorio, applicando i criteri di ripartizione adottati dal DPCM 17 gennaio 2014, l'importo spettante ai rispettivi mandanti e quello riferibile agli artisti apolidi, con

¹² L'accantonamento è stato fatto per tutte le somme relative al periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014. Quindi, anche per compensi precedenti all'accreditamento di Artisti 7607.

conseguente ripartizione dei relativi importi al lordo dell'aggio (quindi, senza trattenere alcunché);

- i contratti sottoscritti da Nuovo IMAIE con i principali operatori televisivi (Rai, RTI e La 7) sono terminati con effetto, per competenza, al 31 ottobre 2013; con alcuni di essi, l'Istituto ha successivamente perfezionato, con effetto dal 1 novembre 2013, un contratto limitato ai soli mandanti di Nuovo IMAIE;
- per quanto concerne l'accordo in essere con **Aica e Federalberghi**, Nuovo IMAIE non ha agito nell'interesse di tutti gli aventi diritto, ma ha astrattamente determinato, in contraddittorio con le controparti, il complessivo compenso dovuto dai singoli alberghi a titolo di equo compenso unicamente al fine di calcolare quello di propria spettanza, senza con ciò pregiudicare il diritto dei nuovi entranti;
- con riferimento a tale accordo, la quota spettante al Nuovo IMAIE (calcolata conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DPCM del 17 gennaio 2014) non è affatto sovrastimata, ma anzi, semmai, sottostimata.

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE propone gli impegni di seguito indicati.

Impegno n. 9

9.1. Con riferimento ai contratti con **Sky e Fox** relativi al periodo (per competenza) fino al 30 giugno 2014, Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad Artisti 7607 e a Diritti Artisti IPAA s.r.l. (di seguito, "IPAA") – le uniche due *collecting* autorizzate ad operare nel periodo coperto dai contratti in questione – una comunicazione con la quale offra la propria piena disponibilità a deferire ad un soggetto terzo indipendente, individuato di comune accordo da Artisti 7607, IPAA e Nuovo IMAIE (previa approvazione dell'Autorità) o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente dell'Autorità:

- la determinazione delle somme spettanti agli AIE di ciascuna *collecting*, agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati per il periodo 1 novembre 2013 – 30 giugno 2014;
- l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.

9.2. Qualora non sia possibile procedere come indicato al punto 9.1. per il rifiuto o l'inerzia di uno o di entrambi i suddetti Intermediari Abilitati, Nuovo IMAIE si impegna a:

- i) richiedere ad IPAA di trasmettere – entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione – l'elenco dei propri mandanti che abbiano preso parte alle opere diffuse da Sky e Fox nel periodo che va dal 1 dicembre 2013 (data a partire dalla quale IPAA è autorizzata ad operare) al 30 giugno 2014;
- ii) ad identificare – sulla base dei dati trasmessi da IPAA (ai sensi del punto i) che precede) e da Artisti 7607 (in data 1 luglio 2016) – le somme spettanti ad AIE diversi dai mandanti di Nuovo IMAIE (ossia quelle spettanti agli AIE mandanti di Artisti 7607 e di IPAA, agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati; di seguito, "Somme Vincolate");
- iii) ad identificare le Somme Vincolate, qualora IPAA non provveda a trasmettere l'elenco dei propri mandanti entro il termine di cui al punto i), sulla base delle informazioni a sua disposizione (oltre che, ovviamente, dei dati trasmessi da Artisti 7607 in data 1 luglio 2016);
- iv) a trasferire le Somme Vincolate in deposito fiduciario su un conto corrente dedicato intestato ad un notaio, contestualmente conferendo al notaio mandato affinché il medesimo provveda a trattenere le Somme Vincolate con l'incarico di:
 - o svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607 e ad IPAA, a fronte di una semplice richiesta da parte del singolo Intermediario Abilitato (e previa emissione di idonea

documentazione fiscale), gli importi spettanti ai rispettivi mandanti, di cui al punto ii) che precede;

- o svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607, ad IPAA ed al Nuovo IMAIE le somme spettanti agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati, sulla base delle istruzioni contenute in un regolamento da adottarsi d'intesa tra Artisti 7607, IPAA ed il Nuovo IMAIE.

- v) Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad Artisti 7607 e ad IPAA una comunicazione con cui le informi di quanto previsto al punto 9.2.iv).

9.3. Nuovo IMAIE si impegna, in ogni caso, a non distribuire ai propri mandanti i compensi ad essi spettanti relativi al periodo 1 novembre 2013 – 30 giugno 2014, riferiti alle utilizzazioni di Sky e Fox:

- fino a che il soggetto terzo indipendente non autorizzi il pagamento delle somme agli altri Intermediari Abilitati, nel caso di cui al punto 9.1.;
- fino al momento del deposito delle Somme Vincolate sul conto corrente dedicato di cui al punto 9.2.iv), nel caso di cui al punto 9.2.

Impegno n. 10

10.1. Con riferimento al contratto in essere con Aica e Federalberghi, Nuovo IMAIE si impegna a recedere dal contratto alla prima data utile, fermo restando che le parti potranno concludere un nuovo contratto che preveda un criterio oggettivo per la determinazione delle somme spettanti all'Istituto.

Impegno n. 11

11.1. Con riferimento ai rapporti futuri con gli utilizzatori (ivi comprese le associazioni di categoria che sottoscrivano accordi quadro), Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere contratti che prevedano la corresponsione, in favore dell'Istituto, unicamente delle somme spettanti agli AIE propri mandanti.

11.2. Nuovo IMAIE si impegna, inoltre, ad inviare a tutti gli Intermediari Abilitati ed agli utilizzatori con i quali abbia concluso un contratto nel periodo successivo al 24 gennaio 2012 una comunicazione con la quale offra la propria piena disponibilità a costituire un tavolo tecnico deputato all'individuazione:

- di possibili soluzioni ai problemi legati alla trasparenza dei mandati ed alla definizione di standard comuni in tema di reportistica;
- di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.

11.3. La partecipazione al tavolo tecnico di cui al punto 11.2. sarà aperta a tutti gli Intermediari Abilitati (comprese tutte le *collecting* che dovessero divenire Intermediari Abilitati successivamente alla sua costituzione), a tutti gli utilizzatori e alle loro associazioni di categoria, nonché agli organi di governo ed alle autorità competenti.

Impegno n. 12

12.1. Per quanto concerne il servizio oggetto della procedura competitiva indetta dalla Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ("Rai")¹³, Nuovo IMAIE si impegna a proporre alla Rai, in luogo dell'esecuzione del contratto previsto dalla suddetta procedura competitiva, l'eventuale sottoscrizione - nel rispetto della normativa applicabile - di un contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso, da parte della Rai, attraverso i propri uffici interni o attraverso un terzo da essa liberamente individuato,

¹³ Procedura in economia per l'affidamento di un servizio di metadattazione ed elaborazione dati per *collecting* interpreti ed esecutori – Gara n. 6338691.

alla Banca Dati NI (ad esclusione dei dati personali relativi agli AIE) a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*) e con modalità tali da:

- i. consentire la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di consultazione in modo automatico, attraverso chiavi di ricerca) dei dati contenuti nella Banca Dati NI, sia attraverso ricerche puntuali, sia attraverso ricerche di massa, al fine esclusivo di adempiere agli obblighi di legge, con divieto di sub-licenza;
- ii. permettere lo scaricamento (*download*) dei dati relativi agli AIE primari (ivi inclusi gli artisti doppiatori primari).

12.2. Il contratto di cui al punto 12.1.:

- avrà una durata massima di 5 anni;
- prevedrà un corrispettivo equo e ragionevole;
- prevedrà il diritto del solo licenziatario (e non del Nuovo IMAIE) di recedere dal contratto, dando preavviso 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno contrattuale;
- conterrà clausole che prevedranno il mantenimento in capo a Nuovo IMAIE dei diritti esclusivi sulla Banca Dati NI di cui all'art. 64-quinquies della legge n. 633/1941.

E. Eventuale periodo di validità

Per quanto concerne l'Impegno n. 1:

- l'impegno di cui al punto 1.1. avrà efficacia dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori e resterà in vigore senza limiti di tempo;
- gli impegni di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. avranno efficacia dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori fino al momento in cui cesseranno definitivamente le attività oggetto del contratto del 3 giugno 2014; con riferimento all'impegno di cui al punto 1.4., Nuovo IMAIE invierà la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 2 avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 3 avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto concerne l'Impegno n. 4:

- la comunicazione di cui ai punti 4.1. e 4.3. verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- l'impegno relativo al contratto di cui al punto 4.1. resterà in vigore per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- i contratti che Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere con gli Intermediari Abilitati che ne facciano richiesta entro un termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 4.3. avranno la durata indicata al punto 4.4. (3 anni);
- i contratti che Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere con gli Intermediari Abilitati che ne facciano richiesta oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 4.3. termineranno, comunque, allo scadere del termine di 3 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto 4.5., verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto concerne l'Impegno n. 5:

- Nuovo IMAIE invierà idonea comunicazione agli organi competenti entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- la comunicazione agli Intermediari Abilitati di cui al punto 5.2. verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 15 giorni dal momento in cui l'Istituto dovesse divenire titolare della banca dati attualmente di titolarità di IMAIE I.L.;
- la copia informatica completa di tale banca dati verrà messa a disposizione dell'Intermediario Abilitato entro 10 giorni dalla data in cui Nuovo IMAIE riceverà la relativa richiesta dell'Intermediario Abilitato;
- l'impegno cesserà di avere efficacia nel momento in cui Nuovo IMAIE cessasse di essere titolare di detta banca dati.

Per quanto concerne gli Impegni n. 6 e 7, la comunicazione alle *collecting* estere in questione verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 8 avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto concerne l'Impegno n. 9:

- la comunicazione di cui al punto 9.1. verrà inviata entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- la comunicazione ad IPAA di cui al punto 9.2. i) verrà inviata entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- l'identificazione delle Somme Vincolate di cui al punto 9.2. ii) verrà effettuata da Nuovo IMAIE entro 30 giorni dallo scadere del termine di tre mesi di cui al punto 9.2.;
- il deposito delle Somme Vincolate sul conto corrente dedicato di cui al punto 9.2. iv) avverrà entro i successivi 30 giorni;
- la comunicazione ad Artisti 7607 e ad IPAA di cui al punto 9.2.v) verrà inviata entro 10 giorni dal deposito delle Somme Vincolate sul conto corrente dedicato di cui al punto 9.2. iv).

Per quanto concerne l'Impegno n. 10:

- il recesso dal contratto con Aica e Federalberghi di cui al punto 10.1. verrà esercitato alla prima data utile;
- l'impegno relativo al nuovo contratto avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 11:

- avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto riguarda l'Impegno n. 12:

- la proposta alla Rai di cui al punto 12.1. verrà inviata dal Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- il relativo contratto avrà una durata massima di 5 anni dalla sua sottoscrizione.

F. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

È opinione di Nuovo IMAIE che gli impegni proposti siano tali da far venir meno i profili anticoncorrenziali evidenziati dall'Autorità nel Provvedimento.

Più specificamente:

- Gli Impegni nn. 1, 2 e 3 eliminano del tutto – ed anzi vanno ben oltre – le preoccupazioni concorrenziali espresse ai paragrafi 15(a) e 44-46 del Provvedimento, con riferimento all'asserita *"attuazione di un'ampia e varia strategia di discriminazione finalizzata a mantenere o riconquistare gli AIE dei soggetti nuovi entranti in entrambi i settori della musica e del video"*.
- Gli Impegni nn. 4 e 5 eliminano del tutto – ed anzi vanno ben oltre – le preoccupazioni concorrenziali evidenziate ai paragrafi 15(b) e 47-49 del Provvedimento, con riferimento all'asserito rifiuto di concedere ai propri concorrenti *"l'accesso all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie"*. I concorrenti, infatti, verrebbero messi da subito in condizione di:
 - scaricare (in modalità *download*) la banca dati di titolarità del Nuovo IMAIE contenente i dati relativi alle opere diffuse fino all'11 marzo 2014, aggiornati fino alla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
 - utilizzare l'intera banca dati di titolarità del Nuovo IMAIE (con tutte le disposizioni di ricerca);e, in aggiunta, potrebbero ricevere, appena possibile, copia informatica della banca dati di titolarità di IMAIE I.L., aggiornata a metà del 2012.
- Gli Impegni nn. 6, 7 e 8 rispondono alle preoccupazioni espresse ai paragrafi 15(c) e 50-52 del Provvedimento, dal momento che i contratti bilaterali di durata pluriennale sottoscritti *"nelle more dell'accreditamento degli altri operatori"* e quelli che verranno sottoscritti in futuro dal Nuovo IMAIE vengono resi immediatamente contendibili da parte degli altri Intermediari Abilitati;
- Gli Impegni da n. 9 a n. 12 eliminano le preoccupazioni espresse ai paragrafi 15(c) e 53-56, dal momento che:
 - con riferimento agli accordi con Sky e Fox,
 - viene consentito agli altri Intermediari Abilitati di ottenere in tempi rapidissimi le somme spettanti ai propri mandanti e di definire modalità condivise per l'attribuzione dei compensi relativi agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati,
 - viene garantito che Nuovo IMAIE non abbia alcun vantaggio competitivo, non potendo la stessa distribuire i compensi ai propri mandanti anticipatamente rispetto ai propri concorrenti;
 - viene posto termine all'accordo con Aica e Federalberghi;
 - con riferimento ai rapporti futuri con gli utilizzatori, si promuove la costituzione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di risolvere i problemi di carattere tecnico che il mercato ha registrato negli ultimi anni;
 - con riferimento alla procedura competitiva indetta dalla Rai, si consente alla Rai di adempiere ai propri obblighi di legge e si favorisce, quindi, un'agevole e celere ripartizione, tra tutti gli Intermediari Abilitati, delle somme spettanti ai rispettivi mandanti.